



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 165397 del 8 settembre 2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Articolo 71, comma 6, lettera *b*) - Quesito in merito alla qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio alimentare e somministrazione di alimenti e bevande – Dipendente di impresa agricola con qualifica di salariato agricolo

Codesto Comune chiede di conoscere se possa ritenersi in possesso della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera *b*), del decreto legislativo 25 marzo 2010 n. 59, un soggetto che abbia prestato servizio presso un'azienda agricola (che dal 1.4.2004 è divenuta Agriturismo) in qualità di "salariato agricolo" nel periodo dal 1.10.2004 al 30.9.2008.

La Regione Umbria, a seguito di richiesta di informazioni, con nota prot. n. 91297 del 22.6.2011, ha sollevato perplessità circa la definizione di "salariato agricolo" anche sulla base della stessa nota INPS al riguardo che segnala l'impossibilità di precisare le mansioni svolte dal soggetto in questione all'interno dell'azienda agricola ritenendo quindi tale qualifica non sufficiente ai fini dell'esercizio dell'attività in argomento salvo che non sia possibile rilevare l'esercizio dell'attività del soggetto in questione nell'ambito dell'agriturismo.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Il comma 6, lettera *b*), dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, riconosce il possesso del requisito a chi ha "...prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti.".

La legge 20 febbraio 2006, n. 96 "*Disciplina dell'agriturismo*", al comma 3 stabilisce che "*Rientrano fra le attività agrituristiche: (...) b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i*



prodotti a carattere alcolico e superalcolico (...) c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita dei vini... ”.

Con riferimento alle predette disposizioni la scrivente Direzione fa presente che, in via generale, possa ritenersi valida la qualificazione acquisita presso un'azienda agricola che svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande, ferma restando l'effettiva attinenza delle mansioni svolte dal soggetto eventualmente richiedente il riconoscimento.

Nel caso oggetto del quesito, però, si evidenzia che la dicitura “salariato agricolo” non consente di rilevare l'esercizio dell'attività effettivamente svolta.

Di conseguenza, la scrivente, in accordo con quanto già sostenuto dalla Regione Umbria nella nota del 16.6.2011, ritiene di non potersi esprimere in assenza di informazioni più dettagliate sulle mansioni lavorative effettivamente svolte dal soggetto in questione nell'ambito dell'azienda agricola agrituristica

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio